

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile	
tel + 39 040 377 4344 fax + 39 040 377 4390 assessorefunzionepubblica@certregione.fvg.it assessorefunzionepubblica@regione.fvg.it I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1	

LR 24/1996, articolo 8. – Sospensione dell'attività venatoria per l'annata venatoria 2017-2018 su tutto il territorio regionale per la specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), al 20 gennaio 2018.

**L'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme,
comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla
Protezione civile**

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che abroga e sostituisce integralmente la Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat;

Visto l'articolo 7, comma 4, della Direttiva sopra richiamata, che impone agli Stati membri di provvedere, in particolare, affinché le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo di nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che recepisce e attua la Direttiva 79/409/CEE;

Visto in particolare l'articolo 18, comma 1 bis, della legge n. 157/1992 sopra richiamata che stabilisce che l'esercizio venatorio è vietato per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

Visto il documento "Key Concept of article 7 of directive 74/409/ECC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable species in the EU" elaborato dal Comitato ORNIS ove individua per le singole specie cacciabili e per ogni singolo stato membro, le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 4 aprile 2017 trasmessa a tutte le Regioni e province autonome, che richiama la nota dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 13 marzo 2017 la quale evidenzia che, sulla base delle ultime valutazioni tecniche – ritenendo necessario determinare le date d'inizio della migrazione primaverile secondo un approccio di Flyway - i periodi di chiusura della caccia a tordo bottaccio e cesena possono essere posticipati di una decade rispetto ai limiti attualmente indicati dai Key Concepts, nelle more di un nuovo atlante europeo delle migrazioni, proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari paesi mediterranei, portando

la data d'inizio della migrazione di ritorno alla terza decade di gennaio;

Ritenuto pertanto, per le specie Tordo bottaccio e Cesena, di lasciare invariata la data di chiusura al 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2. della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA;

Rilevato che in Italia per la specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), il sopra richiamato documento *Key Concept* prevede che la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione ha inizio con la seconda metà di gennaio;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dd. 17 gennaio 2017, con la quale si ribadisce che i Presidenti delle Regioni sono responsabili dell'adozione di calendari venatori non conformi alla normativa europea, fermo restando il disposto di cui all'articolo 44, della legge n. 234/2012, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle Regioni che si rendano eventualmente responsabili di violazioni degli obblighi derivanti dal diritto europeo;

Atteso che a fronte di simile richiesta per la stagione venatoria 2014-2015, formulata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con note di data 5 dicembre 2014, prot. n. 25568/GAB e 23 dicembre 2014, prot. 26673/GA, e del mancato adeguamento alla stessa da parte della regione Friuli Venezia Giulia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato seguito all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anticipando la chiusura della caccia alle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena al 20 gennaio 2015 invece del 30 gennaio 2015;

Visto il decreto assessorile 19 gennaio 2017, n. 535, con il quale ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, si dispone, per l'annata venatoria 2016-2017, la sospensione dell'attività venatoria su tutto il territorio regionale per le specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*) al 20 gennaio 2017;

Visto altresì il precedente decreto assessorile 13 gennaio 2016, n. 1/O/2016 che ha disposto simili sospensioni della caccia alle medesime specie;

Visto l'articolo 3, comma 2, lett. g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, concernente (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), che prevede tra le funzioni della Regione, quella di vietare o limitare la caccia, anche per periodi ed ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;

Visto l'articolo 4, comma 1, lett. f) e comma 3, della legge regionale n. 6/2008, che prevede che la struttura operativa regionale, individuata per lo svolgimento delle funzioni tecnico scientifiche, fornisca il supporto conoscitivo per la sospensione o limitazione o ampliamento del periodo venatorio a determinate specie;

Visto l'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed in materia venatoria e di pesca di mestiere) nel testo vigente, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al

numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, nonché il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 1 settembre 2008, n. 2419/DR, che hanno previsto in capo all'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna rinominato Servizio caccia e risorse ittiche con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, le funzioni già svolte dall'Istituto faunistico regionale;

Visto da ultimo il decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 17 marzo 2014, n. 702, con il quale è stato disposto il trasferimento della struttura stabile Ufficio studi faunistici al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

Visto l'articolo 40, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, con il quale si precisa che tutti i riferimenti al Comitato di cui all'articolo 22, della legge regionale n. 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6;

Atteso che lo status della specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*) non è mutato rispetto a quello sussistente all'atto di emanazione dei pareri favorevoli forniti dall'Ufficio studi faunistici in data 10 settembre 2015 e dal Comitato faunistico regionale nella seduta del 23 novembre 2015;

Ritenuto pertanto di avvalersi dei pareri favorevoli già sopra richiamati;

Visto il Piano faunistico regionale nell'allegato n. 1/5 "Indirizzi gestionali" approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 ove viene prevista la chiusura anticipata della specie in questione tenuto conto dei vincoli normativi vigenti;

Ritenuto di disporre per l'annata venatoria 2017-2018 e ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione dell'attività venatoria alla specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), al 20 gennaio 2018, su tutto il territorio regionale;

Visto il DPRg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 066/Pres., con il quale viene preposto l'Assessore Paolo Panontin al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con l'assunzione della denominazione di Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2015, n. 068/Pres., con il quale l'Assessore regionale Paolo Panontin ha la denominazione di Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Regione 29 gennaio 2016, n. 014/Pres., con il quale l'Assessore regionale Paolo Panontin ha assunto la denominazione di Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

Visto, da ultimo il decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0176/Pres. con il quale l'Assessore regionale Paolo Panontin ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

Decreta

- Per quanto sopra esposto:

- 1.** Di disporre, ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, per l'annata venatoria 2017-2018, su tutto il territorio regionale, la chiusura della caccia alla specie Beccaccia (*Scolopax rusticola*), al 20 gennaio 2018.
- 2.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3.** Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede a dare immediata comunicazione del presente decreto agli Enti preposti alla vigilanza e, tramite i Distretti venatori, alle Riserve di caccia ed alle Aziende faunistico-venatorie.

avv. Paolo Panontin
(firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/2005)